

**ARPA**  
**Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-2010-312	del 05/05/2010
Oggetto	Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP relativa alla fornitura di Personal Computer Desktop per la Direzione Generale e i Nodi di Arpa. Importo complessivo di Euro 24.261,60 + IVA 20% per un totale di Euro 29.113,92.	
Proposta	n. PDTD-2010-306 del 26/04/2010	
Struttura adottante	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente adottante	Galliani Gianfranca	
Struttura proponente	Servizio Sistemi Informativi	
Dirigente proponente	Galliani Gianfranca	
Responsabile del procedimento	Galliani Gianfranca	

Questo giorno cinque maggio 2010, presso la sede di Via Malvasia, 6A in Bologna, il Dir. del nodo Servizio Sistemi Informativi, Dott. Galliani Gianfranca, ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo, approvato con D.D.G. n. 95 del 16/12/2009 e dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP relativa alla fornitura di Personal Computer Desktop per la Direzione Generale e i Nodi di Arpa. Importo complessivo di Euro 24.261,60 + IVA 20% per un totale di Euro 29.113,92.**

.VISTO:

- la D.D.G. n. 96 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del Bilancio Pluriennale di previsione per il triennio 2010-2012, del Bilancio economico preventivo per l'esercizio 2010 e del Budget generale per l'esercizio 2010;
- la D.D.G. n. 97 del 2009 - Direzione Amministrativa- Area Bilancio e Controllo Economico. Approvazione linee guida e assegnazione ai Centri di Responsabilita' del budget di esercizio e investimenti 2010;
- la DDG n. 19 del 12/02/2010 - Programma delle spese da sostenersi nell'esercizio 2010 per il funzionamento del Servizio Sistemi Informativi;

PREMESSO:

- che non sono presenti su Intercent- ER convenzioni attive per la fornitura di Pc Desktop;
- che vi sono esigenze urgenti da soddisfare per la dotazione di Personal Computer dei nodi di ARPA , in attesa della dotazione tramite INTERCENT-ER
- che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Pubbliche Amministrazioni sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso;

- che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, ha ravvisato la necessita' di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Pc Desktop e la prestazione dei servizi connessi ed opzionali, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n.3 Lotti, ed indetta con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 39 del 01/04/2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-62 del 31/03/2009 così come modificato da Avviso di rettifica, pubblicato nella GURI n. 60 del 25/05/2009 e nella GUUE n. S-100 del 27/05/2009;
- che l'RTI Fujitsu Technology Solutions S.p.A. – Converge S.p.A. è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra (Lotto 2) indetta a tal fine dalla Consip S.p.A. e, a seguito della stipulazione della Convenzione per la fornitura di Pc Desktop e dei servizi connessi ed opzionali (Convenzione PC Desktop 9), con decorrenza dal 17/12/2009 e durata di sei mesi prorogabile di sei, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volonta' di impegnarsi ad effettuare le forniture, oggetto della presente Convenzione, ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalita' e termini stabiliti nell'atto stesso e nelle Condizioni Generali;
- che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura effettuato dalle prime nei confronti del secondo;

**RICHIAMATO:**

- il regolamento Arpa in materia di approvvigionamento, come approvato con D.D.G. n. 87 del 17/11/2009, che all'art. 3 comma 2 prevede espressamente l'obbligo di aderire alle convenzioni quadro stipulate dall'Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici, denominata INTERCENT-ER e la facolta' di aderire alle convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A;

**PRESO ATTO:**

- che non essendo attualmente disponibili convenzioni stipulate da Intercent E-R per forniture analoghe, è possibile aderire alla succitata Convenzione Consip per la fornitura di PC Desktop - Lotto 2 PC di fascia alta, e dei servizi connessi ed opzionali, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 59 della l. 23/12/2000 n. 388, mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura;
- che le tipologie di attrezzature hw (PC e Monitor) riconosciute come più consone alle finalita' programmate, sono state individuate appunto nell'ambito del Lotto 2 della suddetta Convenzione per la fornitura di PC e trattasi precisamente del PC Fujitsu Esprimo P5730 e dei Monitor LCD-TFT da 19" e 22";

CONSIDERATO:

- che da parte del Servizio Sistemi Informativi, a seguito delle richieste aventi carattere di urgenza pervenute dalle varie strutture e sulla base di quanto espresso nelle linee guida già formulate, è stata manifestata l'esigenza di dotare la Direzione Generale, la Direzione Tecnica e le Sezioni Provinciali di Arpa E-R di Personal Computer Desktop di fascia alta (con S.O. Windows) e Monitor LCD 19" e 22", secondo i quantitativi specificati nell'allegato sub A) al presente atto quale parte integrante;

CONSIDERATO INOLTRE:

- che gli importi unitari stabiliti nella Convenzione stipulata tra Consip S.p.A. e l'RTI Fujitsu Technology Solutions S.p.A. e Converge S.p.A. per la fornitura di Personal Computer Desktop, come dettagliati nel listino prezzi allegato sub D) al presente atto, sono così riassumibili:

- PC DESKTOP fascia alta con S.O. Microsoft Windows Euro 409,10 + IVA 20%;
- Monitor LCD-TFT 19" Euro 109,00 + IVA 20%;
- Monitor LCD-TFT 22" Euro 160,00 + IVA 20%

PRESO ATTO CHE:

- il numero complessivo di Personal Computer Desktop da ordinare, come risulta dagli allegati sub A) e B) al presente atto, è di 46 PC con S.O. Windows ;
- il numero complessivo di Monitor LCD da ordinare, come risulta dagli allegati al presente atto, è di n. 47 Monitor LCD 19" e di n. 2 Monitor LCD 22";
- che tutti gli articoli dovranno essere consegnati direttamente presso le strutture richiedenti, agli indirizzi indicati nel file allegato sub B) al presente atto e previo accordo con i referenti ivi specificati (come previsto in convenzione, le attività di consegna e installazione delle apparecchiature si intendono comprensive di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio nonché consegna "al piano");

PRESO ATTO INOLTRE:

- che i Pc Desktop, pur essendo muniti del Sistema Operativo Windows 7 Professional, sono dotati di Cd per l'installazione di Windows XP Professional (da installarsi a carico dell'amministrazione richiedente);

RITENUTO:

-di aderire pertanto alla suddetta Convenzione stipulata da Consip per la fornitura di PC Desktop - Lotto 2 pc di fascia alta, data la particolare convenienza dei prezzi e delle condizioni contrattuali in essa stabiliti;

DETERMINATA UNA SPESA:

- di Euro 24.261,60 + IVA 20% per un totale di Euro 29.113,92 per la fornitura di Pc Desktop di fascia alta e Monitor LCD 19" e 22", da destinare ai Nodi, alla Direzione Tecnica e alla Direzione Generale di Arpa e da assumersi a carico del Centro di Responsabilità del Servizio Sistemi Informativi;

ATTESTATO:

- ai fini dell'art. 9 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella Legge 3 agosto 2009 n. 102, che il presente atto è assunto nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di cui alla D.D.G. n. 99 del 21 Dicembre 2009 in tema di programmazione finanziaria 2010;

SU PROPOSTA:

- del Direttore del Servizio Sistemi Informativi Dott.ssa Gianfranca Galliani, la quale ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO:

- che Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n.241/90 e della Legge Regionale n.32/93 nonché dell'art. 10 del Dlgs. 163/2006, è il Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Dott.ssa Gianfranca Galliani;

DATO ATTO INOLTRE:

- del parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi in premessa esposti e ai sensi dell'art. 26 della l. 23.12.1999, alla Convenzione CONSIP Pc Desktop 9 – Lotto 2 (Pc Desktop di fascia alta) - stipulata tra Consip e l'RTI Fujitsu Technology Solutions S.p.A. – Converge S.p.A.

2. di provvedere pertanto all'emissione di ordinativi di fornitura nei confronti dell'RTI Fujitsu Technology Solutions – Converge S.p.A. per la fornitura di:

- Numero 46 Pc con S.O. Windows;
- Numero 47 Monitor LCD 19";
- Numero 2 Monitor LCD 22";

con i relativi servizi connessi e da destinarsi ai Nodi di Arpa come da allegati sub A) e sub B) al presente atto.

3. di dare atto che il costo complessivo di Euro 24.261,60 + IVA 20% pari ad Euro 29.113,92, avente natura di investimenti informatici, è di carattere pluriennale, a carico del SINF, e le relative

quote di ammortamento, a partire dall'esercizio 2010 sono comprese nel budget annuale e nel conto economico preventivo pluriennale con riferimento alle strutture richiedenti.

4. di delegare la Responsabile dell'Area Acquisizione Beni e servizi, dott.ssa Elena Bortolotti, a sottoscrivere gli ordinativi di fornitura necessari per la consegna diretta presso le strutture richiedenti, agli indirizzi indicati nel file allegato sub B) al presente atto e previo accordo con i referenti ivi specificati.

IL DIRETTORE DEL  
SERVIZIO  
SISTEMI INFORMATIVI  
(F.to Gianfranca Galliani)

**Convenzione**

***per la fornitura di Personal Computer desktop***

***per le Pubbliche Amministrazioni***

***ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e***

***dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388***

**Lotto 2**

**TRA**

**Consip S.p.A.**, a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 28 ottobre 2009 (nel seguito per brevità anche "**Consip S.p.A.**");

**E**

- Fujitsu Technology Solutions S.p.A. sede legale in Vimodrone (MI), Via delle Industrie n. 11, capitale sociale Euro 2.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 02897010969, P. IVA 02897010969, domiciliata ai fini del presente atto in Vimodrone (MI), Via delle Industrie n. 11, in persona del procuratore speciale e legale rappresentante Dott. Fabrizio Pasquini (giusta procura speciale del 2 febbraio 2004 autenticata dalla Dott.ssa Manuela Agostini notaio in Milano), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante Converge S.p.A., sede legale in Roma, Via Mentore Maggini n. 1 capitale sociale Euro 1.640.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 04472901000, P. IVA 04472901000, domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Mentore Maggini n. 1, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, dott. Paolo Farinaro, repertorio n. 228494 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

**PREMESSO**

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 29 gennaio 2008 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

*d)* che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

*e)* che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

*f)* che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

*g)* che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Personal Computer desktop e la prestazione di servizi connessi ed opzionali, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario *suddivisa* in n. 3 (tre) Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 39 del 01/04/2009 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S-62 del 31/03/2009, così come modificato da Avviso di rettifica, pubblicato nella GURI n. 60, del 25/05/2009 e nella GUUE n. S-100 del 27/05/2009;

*h)* che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 2 della gara a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

*i)* che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, dal Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

*j)* che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro 771.868,80= (settecentosettantunomilaottocentosessantotto/80) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali, nonché la cauzione per un importo pari ad Euro 32.460,00= (trentaduemilaquattrocentosessanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

*k)* che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

*l)* che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;

*m)* che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

***Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate***

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Articolo 1**

**Valore delle premesse e degli allegati**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura); l'Allegato "E" (Corrispettivi), l'Allegato "F" (Condizioni Generali).

## **Articolo 2**

### **Altre Definizioni**

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
  - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
  - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
  - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "F";
  - e) **Data di Accettazione:** la data di esito positivo del collaudo e di conseguente accettazione della fornitura;
  - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto 2 di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - g) **Lotto:** comprende le forniture di Personal Computer desktop in acquisto della tipologia oggetto della presente Convenzione;
  - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020: 2005 che effettua le verifiche ispettive;
  - i) **QMO (quantitativo minimo ordinabile):** 12 apparecchiature (per singolo Lotto).
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### **Articolo 3**

#### **Disciplina applicabile e criterio di prevalenza**

1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

### **Articolo 4**

#### **Oggetto della Convenzione**

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti relativa alla Fornitura di Personal Computer desktop, degli eventuali dispositivi opzionali, dei servizi opzionali nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di "*Information Technology*".
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a prestare le seguenti forniture:

- **fornitura di Personal Computer desktop di fascia alta** in acquisto, con le caratteristiche minime stabilite nel Paragrafo 4.2 del Capitolato Tecnico nonché con le caratteristiche migliorative di cui al paragrafo 4.4.2 del Capitolato Tecnico, con la documentazione prevista al paragrafo 4.2.3, con il lettore di smart card di cui al paragrafo 4.2.5, configurato con il sistema operativo scelto dall'Amministrazione nell'ordinativo di fornitura secondo quanto stabilito al paragrafo 4.2.4 del Capitolato Tecnico, nonché con il software antivirus con licenza d'uso di almeno 3 (tre) mesi.
- fornitura dei *dispositivi opzionali* di seguito stabiliti se espressamente richiesti dalle Amministrazioni:
  - tastiera per garantire l'accessibilità, con le caratteristiche di cui al paragrafo 5.2.1 del Capitolato Tecnico;
  - monitor LCD-TFT da 19" multimediale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico;
  - monitor LCD-TFT da 22" multimediale, con le caratteristiche minime di cui al paragrafo 5.2.3 del Capitolato Tecnico;
  - hard disk drive supplementare, con le caratteristiche minime indicate ai paragrafi 5.2.4 e 4.2.2.3 del Capitolato Tecnico;
  - distribuzione Linux per personal computer con sistema operativo Linux con le caratteristiche previste nel paragrafo 5.2.5 del Capitolato Tecnico;
  - software di produttività di cui al paragrafo 5.2.6 del Capitolato Tecnico selezionato tra quelli aventi le caratteristiche descritte ai paragrafi 5.2.6.1 e 5.2.6.2;
- fornitura dei *servizi opzionali* di seguito stabiliti se espressamente richiesti dalle Amministrazioni:
  - servizio di gestione proattiva della pdl, come descritto nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico,

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a n. 30.000 (trentamila) Personal Computer desktop di fascia alta.

3. Unitamente alle forniture di cui al precedente comma, il fornitore si obbliga a prestare i seguenti *servizi connessi* alla fornitura e segnatamente:
  - predisposizione di apparati, come descritto nel paragrafo 4.6 del Capitolato

Tecnico, e creazione del “Golden Disk” come descritto al paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico, o, in alternativa, per Ordinativi di Fornitura pari o superiori a 1.000 (mille) apparecchiature, su richiesta dell’Amministrazione, creazione del “Master Disk” come previsto dal paragrafo 4.6.2 del Capitolato Tecnico;

- consegna ed installazione, come descritto dal paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico;
- dismissione dell’esistente (Ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), se richiesto dall’Amministrazione, come descritto dal paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico;
- assistenza in remoto e in locale, come descritto paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico;
- assistenza e manutenzione in garanzia, come descritto paragrafo 6.4.1 del Capitolato Tecnico anche con le modalità di cui al paragrafo 6.4.2 del medesimo Capitolato Tecnico;
- reportistica, come descritto nel paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico;
- istituzione del Responsabile della Fornitura, richiedibile solo con Ordinativi di Fornitura pari o superiori a n. 3000 apparecchiature, secondo quanto stabilito nel paragrafo 7.5.2.4 del Capitolato Tecnico;
- sito internet della Convenzione, di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato Tecnico.

Le forniture e i servizi dovranno essere eseguiti dal Fornitore nel rispetto degli adempimenti relativi alla assicurazione della qualità, di cui al paragrafo 7.6 del Capitolato Tecnico, al monitoraggio della Convenzione, secondo quanto stabilito nel paragrafo 8 del Capitolato Tecnico, al rispetto dei requisiti di qualità e livelli di servizio, secondo quanto stabilito nel paragrafo 10 del Capitolato Tecnico.

4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. In particolare, qualora le apparecchiature oggetto della fornitura di cui alla presente Convenzione non siano conformi e rispettino le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico ed offerte in sede di gara, ovvero non siano conformi e rispettino le caratteristiche migliorative offerte in sede di gara, ciò è causa di inadempimento, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 15 delle Condizioni Generali.

5. I dispositivi opzionali non potranno essere ordinati autonomamente dalle Amministrazioni Contraenti, bensì contestualmente all'Ordinativo di Fornitura relativo alla fornitura dei Personal Computer desktop cui si riferiscono; non è possibile, quindi, ordinare i dispositivi opzionali ed il servizio opzionale successivamente all'Ordinativo di Fornitura iniziale ed il Fornitore, pertanto, non è obbligato ad accettare ed eseguire Ordinativi di Fornitura relativi ai soli predetti dispositivi opzionali. Ciascun singolo dispositivo opzionale potrà essere acquistato al più in quantità pari al numero dei Personal Computer desktop ordinati.
6. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
7. Le Amministrazioni che intendono utilizzare la Convenzione potranno ordinare un quantitativo di Personal Computer desktop uguale o superiore al Quantitativo Minimo Ordinabile, stabilito in n. 12 (dodici) personal computer.

### **Articolo 5**

#### **Durata**

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 6 (sei) mesi a decorrere da 17/12/2009 (*ovvero la Data di Attivazione, di cui alle Condizioni generali allegate alla presente Convenzione*); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
3. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle

Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata pari alla durata del servizio di assistenza e manutenzione in garanzia ovvero 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla Data di Accettazione.

### **Articolo 6**

#### **Obbligazioni specifiche del Fornitore**

1. Con riferimento a ciascun Lotto, il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
  - a) garantire che i Personal Computer desktop, forniti ai sensi della presente Convenzione, abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico, e quelle migliorative di cui all'Offerta Tecnica - Allegato "B" – e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) fornire i dispositivi opzionali, erogare i servizi connessi ed opzionali e, comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati nell'Offerta Tecnica ed Economica;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
  - e) garantire la presenza nel proprio organico dei tecnici specializzati per la prestazione del servizio di installazione e del servizio di assistenza e manutenzione, nonché per il collaudo, in possesso dei requisiti stabiliti nei paragrafi 6.1, 6.4.1 e 9 del Capitolato Tecnico;
  - f) garantire la presenza nel proprio organico del Responsabile del servizio Generale, del Responsabile del servizio Nazionale, dei Responsabili del

servizio Provinciale, e del Responsabile della Fornitura, così come definiti e con i requisiti stabiliti nel paragrafo 7.5.2. del Capitolato Tecnico.

Per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni Contraenti che hanno diritto a richiedere l'esecuzione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione, da parte di soggetti in possesso del Nulla Osta di Segretezza (N.O.S.) aziendale rilasciato dalle competenti Autorità, il Fornitore dichiara di subappaltare, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel successivo articolo 14, ad individuata ditta in possesso del predetto Nulla Osta.

### **Articolo 7**

#### **Predisposizione apparati, consegna, installazione, collaudo e accettazione, attivazione**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica e nell'Offerta Economica relativa al singolo Lotto ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. Preliminarmente alla consegna e nell'ambito del servizio di predisposizione degli apparati, il Fornitore dovrà, configurare il Personal Computer desktop con i dispositivi opzionali eventualmente richiesti dall'Amministrazione, nonché precaricare e rendere funzionante il sistema operativo scelto dall'Amministrazione, secondo quanto stabilito al paragrafo 4.6 del Capitolato Tecnico, ed il software antivirus.
3. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, configurazione, messa in esercizio, verifica di funzionalità delle apparecchiature, asporto dell'imballaggio, nonché laddove espressamente richiesto dall'Amministrazione, di ogni onere e spesa relativa alla dismissione dell'esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), anche se in possesso dell'Amministrazione prima della stipula della Convenzione, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati nel paragrafo 6.2 dello Capitolato Tecnico.
4. La consegna si intende altresì comprensiva:
  - a) delle licenze d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo installato;

- b) del “Golden Disk”, di cui al paragrafo 4.6.1 del Capitolato Tecnico, di una copia del sistema operativo ed una copia dei drivers dei dispositivi opzionali eventualmente richiesti, su apposito supporto (es. CD-Rom o DVD-Rom), nonché, in caso di ordinativi di fornitura superiori a 1.000 apparecchiature, del “Master Disk”, di cui paragrafo 4.6.2 del Capitolato Tecnico;
  - c) della documentazione e della manualistica tecnica e dell’uso dell’hardware e di ogni prodotto software forniti, secondo le specifiche stabilite nel Capitolato Tecnico, nonché della documentazione relativa alla sicurezza delle apparecchiature;
  - d) della dichiarazione, resa dal medesimo Fornitore, attestante la corrispondenza delle apparecchiature consegnate con quelle descritte nell’Offerta Tecnica, e, comunque, con i requisiti tecnici e di conformità richiesti nel Capitolato Tecnico.
5. Per Ordinativi di Fornitura pari o superiori ai 3.000 Personal Computer desktop ordinati, il Fornitore dovrà provvedere alla nomina di un Responsabile della Fornitura di cui al paragrafo 7.5.2.4 del Capitolato Tecnico, ed alla comunicazione dei suoi riferimenti alla Amministrazione.
6. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, la consegna, l’installazione e la messa in esercizio, delle apparecchiature entro i seguenti termini perentori:
- a) per ogni Ordinativo di Fornitura avente ad oggetto il quantitativo minimo ordinabile, di cui all’art. 4, comma 7, e fino a n. 100 Personal Computer desktop, entro e non oltre il termine perentorio di 21 (ventuno) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura medesimo;
  - b) per ogni Ordinativo di Fornitura da n. 101 fino a n. 500 Personal Computer desktop entro il termine perentorio di 31 (trentuno) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura medesimo;
  - c) per ogni Ordinativo di Fornitura da n. 501 fino a n. 1.000 Personal Computer desktop entro e non oltre 42 (quarantadue) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura medesimo;

- d) per ogni Ordinativo di Fornitura superiori a n. 1.000 Personal Computer desktop entro e non oltre 63 (sessantatre) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura medesimo.

Tuttavia, ai soli fini della determinazione del termine massimo di consegna ed installazione di Personal Computer desktop, al raggiungimento del numero massimo di n. 8.000 installazioni pianificate al mese, calcolato mediante una ripartizione lineare del quantitativo dell'Ordinativo di Fornitura all'interno dei termini di cui sopra, il Fornitore potrà pianificare le installazioni eccedenti tale quantitativo massimo posticipandole, sempre nel rispetto della sequenza di ricezione degli Ordinativi, fino al rientro del limite di n. 8.000 installazioni.

In tale caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura il Fornitore dovrà esplicitare che il termine massimo di consegna delle apparecchiature ordinate risulta variato rispetto alle normali condizioni di fornitura causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

In tal caso, in sede di conferma dell'Ordinativo di Fornitura di cui all'articolo 3, comma 10 delle Condizioni Generali, il Fornitore dovrà comunicare all'Amministrazione Contraente che il termine massimo di consegna di Personal Computer desktop ordinati risulta variato, rispetto alle normali condizioni di fornitura, causa il raggiungimento del quantitativo massimo delle installazioni mensili previsto, indicando i nuovi termini di consegna.

7. Ciascuna consegna deve essere effettuata con un pacco contenente tutto il materiale ordinato che sia sigillato o comunque dotato di etichetta sigillo comprovante l'integrità del pacco medesimo.
8. All'atto della consegna ed installazione, il Fornitore dovrà redigere un "verbale di consegna", in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, nel quale dovrà essere dato atto dell'idoneità dei luoghi di sistemazione delle apparecchiature, nonché dovranno essere indicati: la data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, la data dell'avvenuta consegna e installazione, la data dell'avvenuta installazione, ove non contestuale alla consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura assegnato dal Fornitore, il numero progressivo di installazione, il

numero delle apparecchiature oggetto del verbale di consegna ed il quantitativo delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Le apparecchiature devono essere installate contestualmente all'atto della consegna e devono essere sottoposte a verifica di funzionalità da intendersi quale attestazione (i) dell'avvenuta accensione e del funzionamento del/i Personal Computer desktop (completo/i di tutti i dispositivi sia base che opzionali), (ii) nonché del caricamento dei software preinstallati.

Qualora, in fase di consegna, non fosse possibile da parte dell'Amministrazione Contraente effettuare anche la verifica di funzionalità delle apparecchiature, il Fornitore e l'Amministrazione Contraente stabiliranno la data in cui poter procedere alla verifica di funzionalità.

In ogni caso, nelle ipotesi in cui l'Amministrazione Contraente non possa procedere, contestualmente alla consegna delle apparecchiature, anche alla loro installazione ed alla relativa verifica di funzionalità, secondo quanto sopra disposto nel presente comma, l'apertura del pacco sigillato contenente le apparecchiature e gli eventuali dispositivi opzionali dovrà essere effettuata dall'Amministrazione Contraente necessariamente alla presenza del Fornitore.

9. Entro il termine di 20 (venti) giorni solari dalla data del verbale di consegna di cui al precedente comma, i Personal Computer desktop oggetto dell'Ordinativo di Fornitura verranno sottoposti a collaudo, secondo quanto stabilito nel presente atto e nei paragrafi 6.1 e 9 del Capitolato Tecnico, dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo. Il collaudo dovrà riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, salvo il caso in cui l'Amministrazione Contraente non si sia riservata il collaudo a campione, da specificare nella comunicazione di cui sopra.
10. Il collaudo è inteso quale verifica, per le apparecchiature – componenti hardware e programmi software forniti –, di non difformità in esecuzione di quanto indicato nella documentazione tecnica e manualistica d'uso e dichiarato in sede di Offerta Tecnica; l'Amministrazione Contraente si riserva la facoltà, in alternativa, di procedere al collaudo a campione sulle apparecchiature fornite; resta, altresì, inteso che il collaudo potrà essere effettuato anche sull'ultima parte della fornitura, qualora la consegna venga ripartita.

11. Il collaudo si intende positivamente superato solo se le apparecchiature oggetto della verifica risultino funzionare correttamente. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore se presente; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
12. Con il verificarsi di due condizioni quali: *a)* la consegna della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, nonché *b)* l'esito positivo del collaudo, la fornitura è accettata dall'Amministrazione Contraente; la data del relativo verbale di collaudo verrà considerata quale Data di Accettazione della fornitura; qualora quanto oggetto di un Ordinativo di Fornitura sia sottoposto a consegne ripartite, ovvero a più sessioni di collaudo, per Data di Accettazione della fornitura sarà considerata la data del verbale positivo delle ultime apparecchiature collaudate.
13. In caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma 15, il Fornitore si impegna, entro il termine perentorio di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, a sostituire i Personal Computer desktop e/o i dispositivi opzionali, ovvero a svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.
14. Anche le apparecchiature in sostituzione verranno sottoposte a collaudo secondo le modalità e i tempi di cui sopra, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre; in caso di esito negativo di detto collaudo, l'Amministrazione Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura, in tutto o in parte, a norma del successivo articolo 13.
15. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Consip S.p.A., l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, di verifiche delle apparecchiature consegnate alle Amministrazioni Contraenti per le quali non sia stato effettuato il collaudo da parte delle Amministrazioni medesime di cui al precedente comma 9, fino ad un massimo di n. 10 (dieci) verifiche a campione (di seguito "Prime Verifiche"), effettuate dal Laboratorio di prova accreditato, scelto dal Fornitore, come descritto e secondo le modalità stabilite nel paragrafo 8.1 del Capitolato Tecnico, su un campione di apparecchiature consegnato all'Amministrazione Contraente.

A tal fine, il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e ad accettare incondizionatamente ed insindacabilmente, ora per allora, i relativi risultati.

Il Fornitore, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese ed oneri: i) alla consegna del campione dell'apparecchiatura presso il Laboratorio; ii) alla riconsegna del campione sottoposto a Prima Verifica presso l'Amministrazione Contraente entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima, risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

16. Qualora una Prima Verifica abbia esito negativo (ove per negativo si intende anche il riscontro di parziali differenze nei requisiti di prodotto fornito rispetto a quelli offerti):

- a) la Consip S.p.A. non procederà al decremento del numero delle Prime Verifiche e potrà eseguire n. 5 (cinque) prove di conformità (di seguito, anche "Ulteriori Verifiche") sulle apparecchiature anche relative ad altri Contratti di fornitura; anche per le Ulteriori Verifiche si applica quanto stabilito nel presente atto per le Prime Verifiche;
- b) per tutti i contratti attuativi della Convenzione per i quali non sia intervenuto il collaudo, il Fornitore è obbligato a sostituire le apparecchiature e a consegnare, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal termine della verifica medesima come risultante dal relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, apparecchiature conformi con le caratteristiche dichiarate in sede di offerta o, comunque, stabilite nel Capitolato.

Inoltre, salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, qualora abbiano esito negativo almeno 3 (tre) verifiche (sia Prime Verifiche che Ulteriori Verifiche), la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 13.

Resta inteso che tutti gli oneri e le spese per Prime ed Ulteriori Verifiche, ivi incluse quelle relative alle analisi effettuate dal Laboratorio, nonché quelle di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

17. Le Amministrazioni Contraenti e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.
18. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività indicate nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità ivi prescritte, pena l'applicazione delle penali.

## **Articolo 8**

### **Servizi connessi**

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e con le modalità ed i termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

La richiesta di intervento di assistenza tecnica dovrà avvenire mediante il Call Center di cui al successivo comma.

La prestazione del servizio dovrà essere garantita anche attraverso la struttura organizzativa e la infrastruttura tecnologica di cui al paragrafo 6.4.2 del Capitolato Tecnico.

2. Dalla Data di Attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, un apposito Call center dedicato, attivo tutti i giorni, esclusi domenica e festivi, e segnatamente:

- dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 17:30
- il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30

con funzione di centro ricezione richieste di informazioni, di intervento di manutenzione e assistenza, tutto secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

Il Fornitore, inoltre, dovrà garantire un servizio di segreteria telefonica che, al di fuori gli orari sopra indicati, registrerà la richieste di intervento di manutenzione e assistenza quali dovranno intendersi come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo.

A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all'Amministrazione Contraente richiedente l'intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 15 (quindici) giorni solari a decorrere dalla data dell'aggiudicazione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di "Customer Care", pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

3. Nell'ambito del servizio di reportistica, il Fornitore dovrà fornire, con le modalità prescritte nel paragrafo 7.5.1 del Capitolato Tecnico:

a) la reportistica mensile relativa ai Flussi di cui all'appendice n. 3 del Capitolato Tecnico, da consegnare entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

b) la reportistica mensile per Ordinativi di Fornitura superiori a n. 500 apparecchiature effettuati complessivamente da una stessa Amministrazione (anche con più di un Ordinativo di Fornitura), se richiesto da quest'ultima, e segnatamente "Consegna delle apparecchiature" e "Assistenza", da consegnare – salvo diverso accordo tra le parti – entro non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di pertinenza dei dati relativi agli Ordinativi emessi, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;

c) eventuali ulteriori report *ad hoc* richiesti dalla Consip S.p.A. via e-mail o fax entro i termini indicati dalla Consip S.p.A. nella richiesta del report specifico, con un massimo di 5 report ad hoc al mese.

La Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Tecnico alla presente Convenzione, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip S.p.A. entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove

tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip S.p.A.; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

4. Inoltre, se richiesto dall’Amministrazione, il Fornitore dovrà svolgere l’attività di dismissione dell’esistente (ritiro di apparecchiature usate – RAEE – per la relativa raccolta e trattamento), contestualmente alla fornitura.

Qualora richiesto, il servizio dovrà essere prestato alle condizioni ed ai termini stabiliti al paragrafo 6.2 del Capitolo Tecnico; in ogni caso la prestazione del servizio dovrà essere effettuata in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, nonché dal D.Lgs. n. 3 aprile 2006, n. 152.

Resta peraltro inteso che è estraneo all’oggetto della presente Convenzione la fase prodromica della dismissione delle apparecchiature usate, che è a carico di ciascuna singola Amministrazione.

Il numero delle apparecchiature usate (RAEE) da ritirare non potrà eccedere il numero dei personal computer ordinati.

Le apparecchiature usate da ritirare potranno quindi essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti per tipologia e dimensione ai Personal Computer desktop oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.

Sono esclusivamente a carico del Fornitore ogni e qualsiasi onere o spesa inerenti il ritiro, l’asporto, la rimozione ed il trasporto delle apparecchiature usate (RAEE), ai fini del trattamento a norma di legge.

Il servizio dovrà essere erogato entro i seguenti termini, pena l’applicazione delle penali di cui oltre:

- per Ordini da n. 12 (dodici) fino a n. 100 (cento) apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 40 (quaranta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;
- per Ordini da n. 101 (centouno) fino a n. 500 (cinquecento) apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell’Ordinativo di Fornitura;

- per Ordini da n. 501 (cinquecentouno) fino a n. 1.000 (mille) apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 80 (ottanta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura;
- per Ordini superiori a n. 1.000 (mille) apparecchiature, il ritiro deve essere effettuato entro e non oltre 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione dell'Ordinativo di Fornitura.

## **Articolo 9**

### **Livelli di servizio**

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nel Piano della Qualità, di cui al paragrafo 7.6.1 del Capitolato tecnico, Piano che costituisce il documento di riscontro per la definizione puntuale dei parametri oggetto di misura, la illustrazione dei metodi di rilevazione prefissati e le successive verifiche dei livelli di servizio richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, tutto secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
2. In particolare, e salvi i livelli di servizio comunque stabiliti nella presente Convenzione, il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di qualità richiesti e/o offerti, se migliorativi o integrativi, con riferimento al servizio di manutenzione in garanzia, obbligandosi ad intervenire e a rimuovere il malfunzionamento dell'apparecchiatura (sia nella configurazione base sia dei singoli dispositivi opzionali), intendendosi per malfunzionamento ogni difformità dell'apparecchiatura in esecuzione delle specifiche indicate nella documentazione tecnica e manualistica d'uso, ed a ripristinare l'operatività dell'apparecchiatura medesima entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative – esclusi sabato, domenica e festivi - dalla ricezione della richiesta di intervento, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
3. Con riferimento al Call Center, il Fornitore si obbliga a garantire i seguenti livelli minimi di servizio, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
  - a) risposta entro 20", per il 90% delle chiamate ricevute. Verrà misurato il tempo che intercorre tra l'inizio della chiamata e la risposta da parte dell'operatore; in caso di chiamata perduta va misurato il tempo complessivo della chiamata;

b) la percentuale di chiamate perdute ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.3.2. del Capitolato Tecnico non dovrà essere superiore al 4% (quattro per cento).

### **Articolo 10**

#### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica e nel documento riepilogativo Allegato "D".

In particolare:

a) il prezzo unitario di ciascun Personal Computer desktop è comprensivo, oltre che dell'apparecchiatura nella sua configurazione base con il sistema operativo prescelto, di quanto a corredo della medesima apparecchiatura, della licenza d'uso a tempo indeterminato del sistema operativo, del software antivirus con licenza d'uso di almeno 3 (tre) mesi, nonché della prestazione dei servizi connessi e delle ulteriori attività contrattuali; il predetto prezzo unitario varia in ragione delle scelte dell'Amministrazione Contraente in ordine al sistema operativo;

b) il prezzo di ciascun dispositivo e/o servizio opzionale, è dovuto se espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente ed è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer desktop nella configurazione base, ed è comprensivo di ogni attività di consegna, installazione, messa in esercizio e quant'altro necessario, ivi compresi tutti i prerequisiti hardware e software per il corretto funzionamento del medesimo dispositivo.

2. Tali corrispettivi sono dovuti e fatturati alle Amministrazioni Contraenti a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente articolo 2 "Definizioni" e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura potrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a sessanta giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. 288, intestato al Fornitore presso la Banca Popolare Commercio e Industria, Codice IBAN IT47Z0504803214000000000288.

3. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

### **Articolo 11**

#### **Penali**

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la consegna, installazione, messa in esercizio e verifica di funzionalità delle forniture, di cui al precedente articolo 7, comma 6 e 8, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.  
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore non consegna, unitamente al Personal Computer desktop quanto a corredo degli stessi, come stabilito al precedente articolo 7, comma 4.
2. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione delle apparecchiature oggetto di collaudo negativo, di cui al precedente articolo 7, comma 13, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la riconsegna del campione di apparecchiatura sottoposta a verifica, di cui al precedente articolo 7, comma 15, nonché rispetto al termine stabilito per la sostituzione e consegna delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della parte di fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

4. Per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al precedente articolo 9, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari:
- allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
  - allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro,
- fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
5. Con riferimento alla esecuzione del servizio opzionale di Gestione Proattiva della PDL:
- a) per ogni ora lavorativa di ritardo – intendendo per ore lavorative quelle comprese tra le 8:30 e le 17:30 di tutti i giorni, esclusi il sabato, la domenica ed i festivi – non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la rimozione del malfunzionamento ed il ripristino della funzionalità dell'apparecchiatura, di cui al paragrafo 7.2, del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale:
- allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del corrispettivo della parte della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, per ciascuna delle prime 4 (quattro) ore di ritardo, nonché
  - allo 0,3% (zero virgola tre per cento) per ciascun ora di ritardo successiva alle prime quattro,
- fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.
- b) per ogni altro inadempimento, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alle attività richieste nel paragrafo 7.2 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

6. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini:

- stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. a) il Fornitore è tenuto corrispondere alla Consip S.p.A., e/o
- stabiliti per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa per forniture superiori alle 500 unità, di cui al precedente articolo 8, comma 3, lett. b) il Fornitore è tenuto corrispondere alla Amministrazione Contraente,

una penale pari a Euro 250,00= (duecentocinquanta/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

7. In caso di non corretta applicazione da parte del Fornitore di quanto stabilito al precedente articolo 7, comma 6, in materia di pianificazione mensile delle installazioni, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, il Fornitore medesimo è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni unità di installazioni in meno rispetto al limite del predetto comma, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

8. Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center, per tutti i giorni dell'anno – esclusi domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, il sabato dalle ore 8:30 alle 12:30, di cui al precedente articolo 8, comma 2, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La predetta penale verrà applicata anche in caso di difetto di attivazione del Call Center e/o del collegamento del sistema informativo con tutti i centri di assistenza e con il Call Center.

9. In caso di inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata da Consip S.p.A. (o terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla percentuale (90%) stabilita per il tempo di risposta del Call Center di cui al precedente articolo 9, comma 3, lett. a) ovvero rispetto alla percentuale

- (4%) stabilita per le chiamate perdute del Call Center di cui al precedente articolo articolo 9, comma 3, lett. b), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), per ogni punto, o frazione percentuale di scostamento rispetto al predetto livello di servizio atteso, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per il servizio di dismissione dell'esistente, di cui al precedente articolo 8, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
11. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico ed all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che su più del 75% degli Ordinatori di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinatorio di fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% del valore complessivo degli Ordinatori per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
12. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinatori di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinatori di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

## **Articolo 12**

### **Cauzione**

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro 771.868,80= (settecentosettantunomilaottocentosessantotto/80), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta

parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza semestrale.

2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro 32.460,00= (trentaduemilaquattrocentosessanta/00).
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

### **Articolo 13**

#### **Risoluzione**

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali con riferimento alle cause di risoluzione, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A./R., per quanto di rispettiva competenza, i singoli contratti attuativi e/o la Convenzione, nei seguenti casi:
  - a) qualora il collaudo della fornitura successivo al primo abbia esito negativo, ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 7, comma 14;
  - b) qualora la mancata attivazione del Call Center si protragga di oltre 30 (trenta) giorni dalla Data di Attivazione della Convenzione;
  - c) qualora abbiano totale o parziale esito negativo almeno 3 (tre) verifiche a campione delle apparecchiature, di cui al precedente articolo 7, comma 16;
  - d) per la mancata costituzione ed operatività dei centri di assistenza tecnica in almeno 90 Province e secondo quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica che si protragga di oltre 30 (trenta) giorni Data di Attivazione della Convenzione;
  - e) qualora il Fornitore non rispetti quanto dichiarato nel precedente articolo 6, commi 1 e 2;

- f) qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali al Fornitore, pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo di riferimento, ovvero della Convenzione, ai sensi dell'art. 12, commi 5 e 6, delle Condizioni Generali.
2. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., inoltre, avranno la facoltà di risolvere, rispettivamente, il singolo contratto di fornitura, ovvero la Convenzione, laddove abbiano totale o parziale esito negativo le verifiche sulle apparecchiature fornite di cui al precedente articolo 6, comma 1, lett. c).
  3. In particolare, senza pregiudizio nell'applicazione delle penali di cui al precedente articolo, nelle ipotesi di risoluzione, in tutto o in parte, dei singoli Ordinativi di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di rifornirsi ove riterranno più opportuno del quantitativo di Personal Computer desktop non fornito in tempo utile dal Fornitore; in tal caso di esecuzione in danno, il Fornitore sarà responsabile per le spese ed i danni sopportati dalle Amministrazioni Contraenti.
  4. Con l'esercizio di tale facoltà da parte dell'Amministrazione Contraente, si deroga a quanto stabilito nell'art. 12, comma 7, delle Condizioni Generali.

#### **Articolo 14**

##### **Subappalto**

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

##### Servizi Connessi:

- predisposizione di apparati;
- consegna ed installazione;
- dismissione dell'esistente;
- assistenza in remoto e in locale;
- assistenza e manutenzione in garanzia;

##### Servizi opzionali:

- servizio di gestione proattiva della PDL.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

### **Articolo 15**

#### **Responsabile del Servizio**

1. Il Responsabile del Servizio Generale, il Responsabile del Servizio Nazionale, i Responsabili del Servizio Provinciale, nonché il Responsabile della Fornitura, ove previsto in ragione di quanto indicato al paragrafo 7.5.2.4 del Capitolato Tecnico, nominati dal Fornitore, secondo le prescrizioni di cui al paragrafo 7.5.2 del Capitolato Tecnico, per l'esecuzione della presente Convenzione, sono i referenti responsabili nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, e quindi, avranno la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

### **Articolo 16**

#### **Evoluzione tecnologica e Fuori produzione**

1. Il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti/servizi oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, la Consip S.p.A. valuterà la fornitura di apparecchiature proposte dal Fornitore che abbiano, tuttavia, almeno caratteristiche equivalenti o eventualmente superiori a quelle messe fuori produzione.
4. La Consip S.p.A. si pronuncerà sull'esito della verifica della sussistenza di tali caratteristiche equivalenti o superiori, anche mediante richiesta del campione dell'apparecchiatura proposta in sostituzione del fuori produzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, ovvero dalla

consegna del campione; il predetto termine che deve, inoltre, intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti da parte della Consip S.p.A..

### **Articolo 17**

#### **Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze**

1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l'Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei Personal Computer desktop a partire dalla Data di Accettazione; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni alle apparecchiature fornite, durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
2. Le licenze d'uso a tempo indeterminato sono cedute o trasferite in capo all'Amministrazione Contraente, che ne sarà titolare, dalla Data di Accettazione della fornitura; le licenze, tuttavia, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software sulle apparecchiature fornite da parte del personale dell'Amministrazione Contraente e di terzi da queste autorizzati.

### **Articolo 18**

#### **Costi della sicurezza**

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, dovranno valutare la sussistenza dei rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto attuativo nascente dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, e in caso di sussistenza di tali rischi, quantificare i relativi costi di sicurezza predisponendo il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso. L'esecuzione del contratto di fornitura ha valore di approvazione del predetto documento da parte del Fornitore.
2. Le Amministrazioni Contraenti dovranno indicare nell'Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 81/2008, i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni.
3. Nel corso dell'esecuzione del contratto di fornitura è onere del Fornitore segnalare all'Amministrazione Contraente eventuali rischi da interferenza specifici sopravvenuti, rispetto a quelli emarginati nel DUVRI approvato, nonché le

eventuali situazioni modificative del contesto e della gestione della sicurezza e le eventuali iniziative proposte.

4. All'esito delle predette attività, le parti del contratto di fornitura dovranno, ove necessario, aggiornare il DUVRI, nell'ambito della cooperazione e coordinamento degli interventi previsto dalla normativa in materia di sicurezza.

### **Articolo 19**

#### **Clausola finale**

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinatori di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, lì 16/12/2009

**CONSIP S.p.A.**

**IL FORNITORE**

*Dott. Danilo Oreste Broggi*

*Dott. Fabrizio Pasquini*

C.F.: BRGDLR60A07F205I

C.F.: PSQFRZ55L22F513Q

Certificatore: Postecom S.p.A.

Certificatore: Actalis S.p.A.

Validità: dal 17/11/2009 al 17/11/2012

Validità: dal 13/03/2009 al 13/03/2011

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 7 (Predisposizione apparati, consegna, installazione, collaudo e accettazione, attivazione); Articolo 8 (Servizi connessi); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Cauzione); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 16 (Evoluzione tecnologica e Fuori produzione); Articolo 17 (Proprietà delle apparecchiature e titolarità delle licenze); Articolo 18 (Costi della sicurezza); Articolo 19 (Clausola finale);

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione); Articolo 15 (Risoluzione); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 21 (Foro competente); Articolo 22 (Trattamento dei dati personali); Articolo 23 (Codice Deontologico), Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa).

Roma, lì 16/12/2009

**IL FORNITORE**

*Dott. Fabrizio Pasquini*

C.F.: PSQFRZ55L22F513Q

Certificatore: Actalis S.p.A.

Validità: dal 13/03/2009 al 13/03/2011

**SEDI DI CONSEGNA**

<b>SEDE</b>	<b>PC fascia alta con S.O. Windows</b>	<b>Monitor LCD 19"</b>	<b>Monitor LCD 22"</b>	<b>REFERENTE</b>
<b>Direzione Generale -Via Po n. 5, 40139 Bologna</b>	<b>4</b>	<b>4</b>		<b>Federico De Santis 051-6223834</b>
<b>Sez di Bologna - Via F.Rocchi n.19, 40138 Bologna</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>Luca Boschetto 051-396310</b>
<b>Sez. di Forlì- Via Salinatore n. 20, 47100 Forlì</b>	<b>5</b>	<b>5</b>		<b>Fabio Fabbri 0543/451418</b>
<b>Sez. di Piacenza Via XXI Aprile 48 – 29100 Piacenza</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>Affaticati Alessandro 0523-489660</b>
<b>Sez. di Reggio Emilia – Via Amendola n. 2 – 42100 Reggio Emilia</b>	<b>10</b>	<b>10</b>		<b>Franzoni Claudio 0522-336075</b>
<b>Direzione Tecnica - Largo Caduti n. 6, 40122 Bologna</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>Ferrari Leda 051- 5281230</b>

Listino Prezzi - Convenzione Pc Desktop 9 - Lotto 2 Personal computer desktop di fascia alta		
Marca e Modello	Descrizione	Prezzo Unitario (euro)
Personal Computer Fujitsu Esprimo P5730 E-STAR 5.0 Sistema operativo Microsoft Windows	Personal computer desktop in configurazione base con sistema operativo Windows. Volume: 31 litri, dimensioni: 203x390x392mm, Processore Intel Pentium Dual Core E6300, a 2,8 GHz Scheda Madre Fujitsu D2811 Hard Disk Seagate ST3320411AS, da 320GB, SATA II a 3 Gb/sec Ram installata: 4 GB, DDR2-800 Hynix "2GB 2XR8 PC2-6400U-666-12" Controllore grafico GeForce 9300GE 512MB Masterizzatore DVD Dual Layer HL DATA STORAGE GH40N, Software per la masterizzazione su DVD: Nero 8 Essential 1 Porta Seriale, 2 porte PS/2, 8 porte USB 2.0 (2 frontali) 4 porte USB interne Scheda di rete 10BaseT/100Base-TX, 1000Base-T Mouse, Tastiera Smart card reader marca BIT4ID modello miniLector Precaricamento sw antivirus (Symantec Norton Internet Security) con una licenza d'uso di 3 mesi Cavo per la connessione tra scheda grafica e monitor. Cavo per la connessione alla rete, di lunghezza pari a 3 metri. Cavi di alimentazione per pc e monitor.	409,10
Personal Computer Fujitsu Esprimo P5730 E-STAR 5.0 Sistema operativo Linux	Personal computer desktop in configurazione base (come sopra), con sistema operativo Linux	359,10
<b>Prodotti/servizi opzionali</b>		
Monitor LCD-TFT da 19"	A. Monitor LCD TFT da 19" multimediale Samsung 943 BM	109,00
Monitor LCD-TFT da 22"	B. Monitor LCD TFT da 22" multimediale Samsung 2243WM	160,00
Distribuzione Linux	C. Licenza Linux openSUSE 11.1 i586 kernel v.2.6.27.7	1,00
Hard Disk supplementare	D. Hard Disk Seagate ST3320411AS, da 320GB, SATA II a 3 Gb/sec	48,00
Gestione della Postazione di Lavoro	E. Servizio di Gestione Proattiva della Postazione di lavoro (*)	5.000,00
Tastiera per Accessibilità	F. Marca Didacare modello Didakeys (**)	96,90
Opz. 1 SW produttività	G. Sun Star Office 9	25,00
Opz. 2 SW produttività	H. Microsoft Office Small Business 2007	165,00

(\*) Ogni risorsa è adibita alla gestione di un parco macchine min 200 - max 400, ubicate in una stessa sede.

(\*\*) La tastiera per garantire l'accessibilità sostituisce la tastiera standard.

	<b>PC Windows</b>	<b>S.O. MONITOR 19'</b>	<b>MONITOR 22'</b>	<b>Smaltimento</b>
<b>Direzione Generale</b>	4	4		
<b>DIR. TECNICA</b>	7	8	2	
<b>REGGIO EMILIA</b>	10	10		
<b>FORLI'</b>	5	5		
<b>MODENA</b>				
<b>DAPHNE</b>				
<b>RIMINI</b>				
<b>PIACENZA</b>	10	10		
<b>PARMA</b>				
<b>RAVENNA</b>				
<b>FERRARA</b>				
<b>SIM</b>				
<b>BO</b>	10	10		
<b>TOTALI ARTICOLI</b>	46	47	2	
<b>IMPORTI UNITARI</b>	409,10	109,00	160,00	
<b>IMPORTI TOTALI</b>	18.818,60	5.123,00	320,00	
<b>TOTALE FORNITURA</b>	24.261,60			
<b>TOTALE FORNITURA IVATO</b>	29.113,92			

N. Proposta: PDTD-2010-306 del 26/04/2010

**Centro di Responsabilità: Servizio Sistemi Informativi**

**OGGETTO: Direzione Generale - Servizio Sistemi Informativi. Adesione alla convenzione CONSIP relativa alla fornitura di Personal Computer Desktop per la Direzione Generale e i Nodi di Arpa. Importo complessivo di Euro 24.261,60 + IVA 20% per un totale di Euro 29.113,92.**

**PARERE CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Bacchi Reggiani Giuseppe, Responsabile dell'Area Bilancio e Controllo Economico, esprime parere di regolarità contabile ai sensi del Regolamento Arpa sul Decentramento amministrativo.

Data 03/05/2010

Il Responsabile dell'Area Bilancio e  
Controllo Economico

---